

Prot. n.179/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 4 Aprile 2012

Oggetto: **Modifica del tasso degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2012 – Riflessi sul calcolo delle sanzioni civili per mancato o ritardato versamento dei contributi – Precisazioni dell'INPS -**

Commento e testo della circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 44 del 23 marzo 2012

Sulla nostra circolare n°23 del 20.01.2012 è stata riprodotta la circolare della Direzione Generale dell'INAIL n. 65 del 30 dicembre 2011, avente ad oggetto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2011, che ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile, portandola dall'1,5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Si informa ora che, in riferimento al citato decreto, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito precisazioni con circolare n. 44 del 23 marzo 2012, riportata in allegato.

Per quanto concerne i riflessi della suddetta variazione del tasso dell'interesse legale sul calcolo delle sanzioni civili per mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali, l'INPS ricorda che:

- la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali può essere concessa nelle ipotesi indicate dall'art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano stati integralmente versati i contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti. Ai sensi dell'art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali è possibile nei casi di:
 - mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
 - atto doloso del terzo, denunciato entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del Codice penale, all'Autorità giudiziaria;
 - crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, comprovati da formali provvedimenti del Ministero del Lavoro di concessione di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
- i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie individuate dalla richiamata norma sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con delibera n. 1 dell'8 gennaio 2002, alla luce della direttiva emanata in materia dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 aprile 2001, ed hanno formato oggetto della circolare dell'Istituto n. 88 del 9 maggio 2002.

L'INPS, inoltre, evidenzia che il nuovo tasso si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, riepilogati nell'Allegato 2 alla circolare in commento.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)